

ANNO 2008

TERZA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto:

viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale), individuando un'ampia forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Morte di un figlio (per ciascun genitore): da € 100.000 a € 200.000.

Morte del coniuge (non separato) o del convivente *more uxorio*: da € 80.000 ad € 150.000.

Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni (per ciascun figlio): da € 80.000 ad € 200.000.

Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni (per ciascun figlio): da € 50.000 ad € 150.000

Morte di un fratello convivente: da € 40.000 ad € 100.000.

Morte di un fratello non convivente da € 20.000 a € 50.000

Danno biologico permanente:

viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza (Cass. n. 24451/05, 23918/06, 9510/07), comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali; viene **differenziata la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%**, per le quali sono adottate le tabelle di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all'attualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 12 giugno 2007, in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007), **anche** per i fatti anteriori alla data del 4 aprile 2001 e **anche** qualora le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale, **dalla liquidazione delle permanenti dal 10%**, per le quali sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano; per l'eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegate e provate.

Danno biologico temporaneo assoluto:

analogamente la liquidazione viene differenziata a seconda se la sua stabilizzazione comporti un danno biologico permanente fino al 9% compreso (anche per i fatti anteriori alla data del 4 aprile 2001 e anche qualora le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale) oppure un danno biologico permanente in percentuale maggiore; nel primo caso viene adottata la quantificazione di cui al citato art. 139 (all'attualità € 40,72), mentre nel secondo caso la quantificazione del Tribunale di Milano (€ 65).